

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 14,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Testo unificato delle proposte di legge Carli ed altri: Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili (2128); Battaglia e altri: Promozione e sviluppo dello sport per le persone disabili (2181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Carli ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili »; Battaglia ed altri: « Promozione e sviluppo dello sport per le persone disabili ».

Ricordo che la VII Commissione ha già esaminato le proposte di legge in sede referente, elaborandone un testo unificato, modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti e in sede di recepimento dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva; il 18 marzo 2003 è stata quindi avanzata richiesta di trasferimento alla sede legislativa, su cui l'Assemblea ha deliberato favorevolmente in data odierna. Sul nuovo testo, nel corso dell'esame in sede referente, sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni I Affari costituzionali (favorevole con condizione), V Bilancio (favorevole), XI Lavoro (favorevole con osservazioni) e XII Affari sociali (favorevole con osservazione).

Quanto all'organizzazione dei lavori, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto che nella seduta odierna si svolgano la discussione generale e le repliche del relatore e del Governo, rinviando alla seduta di domani la discussione degli articoli e l'eventuale votazione finale.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SABATINO ARACU, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SABATINO ARACU, *Relatore*. Propongo di adottare come testo base, per il prosieguo della discussione, il testo unificato elaborato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, come modificato ai fini del recepimento dei pareri *(vedi allegato)*.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Presidente, rinuncio ad intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base, per il prosieguo della discussione, il testo unificato elaborato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, come modificato ai fini del recepimento dei pareri.

(È approvata).

Ricordo che, conformemente a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al testo base testè adottato è fissato

alle ore 18 di oggi, 9 aprile 2003. Rinvio quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Dichiaro conclusa la seduta odierna.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 29 aprile 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Promozione e sviluppo sport per le persone disabili (C. 2128 e abb.)**TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME
IN SEDE REFERENTE****Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili****ART. 1.**

(Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili).

1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, regola, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'attività della FISD quale

Comitato italiano paraolimpico, per la organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attività paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.

ART. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: « nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, » sono inserite le seguenti: « sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili ».

2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. — *(Promozione dello sport dei disabili).* — 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni nazionali sportive, affinché:

a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;

b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;

c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni.

